



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. DPC/DA21/

007

del **10 FEB. 2015**

DIPARTIMENTO: OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI

UFFICIO: ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

OGGETTO:

Decreto Legislativo del 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. "*Norme in materia ambientale*" - Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - D. Lgs. 24.06.2003, n. 209 e s.m.i. **Ditta EUROFIN AUTODEMOLIZIONI Srl** - Autorizzazione per la realizzazione e gestione di un impianto di demolizione di autoveicoli fuori uso, trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, messa in riserva, deposito, ricondizionamento, raggruppamento preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, da ubicarsi in Loc. Val di Foro di ARI (CH).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Direttiva 2008/98/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, che abroga alcune precedenti Direttive;

VISTO il D.Lgs. 3.0.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i., come modificato nella Parte IV dal D.Lgs. 3.12.2010, n. 205 "*Recepimento della direttiva 2008/98/Ce – Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006*";

VISTO l'art. 196 del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., recante "*Competenze delle Regioni*";

RICHIAMATO l'art. 208 del predetto D.Lgs 152/06 e s.m.i., recante: "*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti*";

VISTO l'art. 227, comma 1, lett. C., dello stesso decreto, con il quale si dispone che restano le disposizioni speciali vigenti in materia di veicoli fuori uso, di cui al D.Lgs. n. 24.06.2003, n. 209;

VISTO l'art. 124 del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., recante "*Autorizzazione agli scarichi*";

VISTO in particolare, l'art. 231 del D. Lgs.152/06 che detta disposizioni per i centri di raccolta, i concessionari ed i titolari di succursali, in particolare per il commercio e l'utilizzazione delle parti di ricambio;

RICHIAMATO il D.L. 31 dicembre 2014 n. 192, recante "*Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative*";

VISTO il D.L. n. 91/2014 "*Competitività*", convertito in L. 11 Agosto 2014, n. 116;

VISTA la Direttiva del 09.04.2002 "*Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti*";

RICHIAMATE le disposizioni comunitarie introdotte con Regolamento della Commissione UE 1179/2012, c.d. "*end of waste*" - criteri per determinare quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti, e con Regolamento del Consiglio UE 333/2011 concernente criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, direttamente applicabili agli Stati membri della Comunità Europea, senza necessità di recepimento;

VISTA la norma UNI CEN/TS 14243 dell'aprile 2010 avente per oggetto: "*Materiali prodotti da pneumatici fuori uso – Specifiche delle categorie basate sulle dimensioni e impurità e metodi per la determinazione delle loro dimensioni e impurità*", con le quali si definiscono tutte le fasi del processo di trattamento degli PFU e le specifiche tecniche dei materiali che esitano dalle stesse;

VISTO il D.M. 09.01.2003, "*Esclusione dei pneumatici ricostruibili dall'elenco dei rifiuti non pericolosi*" (G.U. 18.01.2003, n. 14);

VISTA la normativa in materia di gestione di pile ed accumulatori di cui al D. Lgs. 20.11.2008, n. 188 e al D.M. 24.01.2011, n. 20;

RICHIAMATO l'art. 216-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., con il quale si dettano disposizioni in ordine alla gestione di rifiuti costituiti da oli usati;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 *“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”* e s.m.i., pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) n. 10 Straordinario del 21.12.2007;

VISTA la L.R. 29.07.2010, n. 31 *“Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)”*, pubblicata sul B.U.R.A. n.50 del 30.07.2010;

VISTO il Decreto Legislativo 24.06.2003 n° 209 (*Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso*) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 182 del 07 agosto 2003, come modificato dal Decreto Legislativo 23 Febbraio 2006, n° 149 (di seguito: *“D.Lgs. 209/03 e s.m.i.”*);

RICHIAMATA la DGR n.640 19.09.2011 concernete Direttive relative a veicoli fuori uso a due ruote;

RICHIAMATO l'art. 3, lettere f), o) e p) del citato D.Lgs. 24.06.2003 n. 209 e s.m.i. nel quale si definiscono le attività di «trattamento», - *“attività di messa in sicurezza, demolizione, di pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero e di preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati, nonché tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei componenti effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, presso un impianto di cui alla lettera o) “ - presso un «centro di raccolta» che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso”*;

VISTA la L. 20.11.2009 n. 166 che ha modificato l'art. 5, comma 15 del D.Lgs. 209/03, così come segue:
“15. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, devono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, ad un centro di raccolta di cui all'articolo 5, comma 3, direttamente, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero avvalendosi di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta”;

VISTO il D.Lgs 25.07.05, n. 151 *“ Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”*;

VISTO il DM 17 dicembre 2009 avente ad oggetto *“Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 18, comma 3 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102”* e s.m.i.;

RICHIAMATO il DM Ambiente 15 febbraio 2010, pubblicato sulla GU del 27 febbraio 2010 con il quale il Ministero dell'Ambiente è intervenuto a modificare ed integrare il DM 17 dicembre 2009 – *“ Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri”*;

VISTO il D.M. 11.04.2011, n. 82, avente per oggetto: *“Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale”, (G.U. 8 giugno 2011, n. 131), che in attuazione dell'articolo 228 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., detta tempi e modalità concrete di funzionamento del nuovo sistema di gestione dei pneumatici;*

VISTA la D.G.R. n. 129 del 22.02.2006 avente per oggetto *“Individuazione delle tariffe a copertura degli oneri per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni in applicazione delle seguenti disposizioni: D.Lgs. n. 36/2003, D.Lgs. n. 209/2003, D.Lgs. n. 133/2005 e D.Lgs. n. 151/2005”*;

VISTA la D.G.R. n. 1192 del 04.12.2008 *“L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 “Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti”*, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 3 Speciale del 14.01.2009;

VISTA la D.G.R. n. 790 del 03.08.2007 e della successiva D.G.R. n. 808 del 31.12.2009 inerente *“Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006”* – Modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATA la D.G.R. 29 novembre 1227 inerente *“ D.Lgs 3.04.2007, N. 152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionale per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti”*;

VISTO il D.M. n. 145 del 01.04.1998 concernente: *“Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;

RICHIAMATO il D.M. n. 148 del 01.04.1998 avente per oggetto: *“Regolamento recante l'approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;

VISTA la Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 avente per oggetto: *“Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;

VISTI i DD.MM. 5 febbraio 1998 e s.m.i., concernente disposizioni in materia di avvio a recupero di rifiuti speciali non pericolosi, e 12 giugno 2002, n. 161, recante norme per il l'avvio a recupero dei rifiuti speciali pericolosi, attraverso il ricorso alle procedure semplificate previste dalla legge;

VISTO il DPR 07 settembre 2010, n. 160 inerente *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008”*;

RICHIAMATI gli obblighi e le disposizioni derivanti dall'applicazione dell'art. 260 bis del T.U.A. e s.m.i., in materia di Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti;

VISTA la D.G.R. n. 129 del 22.02.2006 avente per oggetto: *“Individuazione delle tariffe a copertura degli oneri per lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni in applicazione delle seguenti disposizioni: D.Lgs. n. 36/2003, D.Lgs. n. 209/2003, D.Lgs. n. 133/2005 e D.Lgs. n. 151/2005”*;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 778 del 11.10.2010, inerente: *“Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione”*;

VISTA la nota del 17.02.2014, acquisita al prot regionale n. RA/49603 del 20.02.2014, con la quale la Ditta EUROFIN AUTODEMOLIZIONI Srl ha presentato istanza di autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di demolizione di autoveicoli fuori uso, trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, messa in riserva, deposito, ricondizionamento, raggruppamento preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., della Legge n. 45/2007 e s.m.i. e del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.;

PRESO ATTO degli elaborati progettuali trasmessi a corredo della medesima istanza, datati Febbraio 2014, consistenti in:

- Relazione tecnica;
- Tav 1, con riferimento cartografico dell'ubicazione dell'area oggetto dell'intervento;
- Tav 2, con rappresentazione cartografica dei vincoli insistenti sull'area oggetto dell'intervento;
- Tav 3, denominata: *“Gestione delle acque”*;
- Tav 4, con rappresentazione del Lay Out dell'impianto e rappresentazione di flussi R4, R12, R13;
- Tav 5, con rappresentazione del Lay Out della gestione dei rifiuti e rappresentazione dei flussi per tipologia di rifiuto;
- Tav 6, denominata: *“Progetto del Capannone – Piante, Sezioni e Particolari Costruttivi”*;

PRESO ATTO del Giudizio n. 2292 del 24/09/2013, trasmesso con nota prot. n. 4688/BNVIA del 30.09.2013, acquisita al prot. regionale n. RA/247364 del 08.10.2013, con il quale il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale ha espresso parere di rinvio motivandolo con la necessità di approfondire lo studio di impatto acustico al fine di superare le criticità evidenziate nella relazione dell'ARTA;

DATO ATTO che il Servizio Gestione Rifiuti, con nota prot. n. RA/181321 del 07.07.2014 ha comunicato l'avvio del procedimento istruttorio e contestualmente l'indizione di apposita Conferenza dei Servizi per il giorno 22 Luglio 2014;

VISTA la not prot. n. RA/194074/DG21/IAN.13 del 17.07.2014, con la quale la Direzione Politiche della Salute – Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare, ha delegato il competente SIESP a rappresentarlo nel procedimento istruttorio in esame;

PRESO ATTO della richiesta di precisazioni ed integrazioni del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Lanciano-Vasto-Chieti, di cui alla nota prot. n. 613 del 02.08.2014, acquisita al prot. regionale n. RA/215198 del 08.08.2014;

PRESO ATTO del Giudizio n. 2324 del 11.12.2013, trasmesso con nota prot. n. 65/BNVIA del 07.01.2014, acquisita al prot. regionale n. RA/8384 del 10.01.2014, con il quale il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale ha espresso **parere favorevole** alla esclusione dalla procedura di V.I.A., con le seguenti prescrizioni:

- E' necessario effettuare le lavorazioni con le porte e le finestre del capannone ben chiuse, al fine di assicurare il rispetto delle condizioni di utilizzo delle sorgenti sonore previste nel documento previsionale di impatto acustico;
- E' necessario, inoltre, effettuare un monitoraggio fonometrico post operam con verifica del rispetto dei valori limite applicabili;
- Occorre, inoltre, prevedere un monitoraggio delle acque sotterranee le cui modalità dovranno essere concordate in fase di Conferenza dei Servizi in sede di autorizzazione finale;
- Occorre, infine, in ogni caso, assicurare il contenimento delle emissioni diffuse;

PRESO ATTO, altresì, del parere negativo espresso dal Comune di Ari con nota prot. n. 2063 del 21.07.2014, acquisita in sede di Conferenza dei Servizi del 22.07.2014;

PRESO ATTO del **parere tecnico favorevole** con prescrizioni dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente, Distretto Provinciale di Chieti, trasmesso con nota prot. n. 4307 del 21.07.2014, acquisito al prot. regionale n. RA/197512 del 22.07.2014 (**Allegato A**);

VISTO il verbale della predetta CdS, trasmesso agli Enti coinvolti nel procedimento con nota prot. n. RA/205185 del 29.07.2014;

DATO ATTO che, con nota del 19.11.2014, acquisita al prot. regionale n. RA/310710 del 21.11.2014, la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Asl Lanciano-Vasto-Chieti e consistente in:

- Relazione tecnica, datata 11.11.2014;
- Tavola A, denominata "*Planimetria sistemazione area esterna*", datata 11.11.2014;
- Tav. B, denominata "*Planimetria con distanze dall'alveo del fiume Foro e dalle case sparse più prossime*", datata 11.11.2014;
- Tav. C, denominata "*Capannone da adibire all'attività*", datata 11.11.2014;
- Tav. D, denominata "*Planimetria viabilità esterna ed interna*", datata 11.11.2014;
- Tav 4, con rappresentazione del Lay Out dell'impianto e rappresentazione di flussi R4, R12, R13, datata Febbraio 2014;
- Tav 5, con rappresentazione del Lay Out della gestione dei rifiuti e rappresentazione dei flussi per tipologia di rifiuto, datata Febbraio 2014;
- Scheda illustrativa macchinario "Easy-Gas", della Eco-soluzioni;
- Valutazione previsionale impatto acustico, datata 20.11.2013;

PRESO ATTO della nota prot. n. 831 del 26.11.2014, acquisita al prot. regionale n. RA328526 del 10.12.2014, con la quale il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Lanciano-Vasto-Chieti esprime **parere favorevole** subordinato alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- sussistenza delle infrastrutture primarie ai sensi dell'art. 13 della L. 10/77 ed in particolare per quanto attiene alla presenza di idoneo sistema pubblico di convogliamento e trattamento dei reflui fognari ove dovranno essere immessi i reflui domestici derivanti dall'attività nonché le acque di prima pioggia adeguatamente trattate;
- l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dovrà essere conforme alle disposizioni di cui alla L.R. 31/2010;
- restino fermi gli impegni assunti e le relative precisazioni contenute nella relazione tecnica a firma del Geom. D'Ortona Aurelio ed in particolare per quanto attiene all'impegno ad adottare un idoneo impianto di ventilazione che dovrà comunque assicurare adeguati valori microclimatici interni alla struttura ed essere rispondente alle norme tecniche applicabili;
- entro un massimo di trenta giorni dall'inizio dell'attività dovrà essere effettuato un "collaudo acustico" dell'impianto così come previsto dalla L.R. 23/07; la relativa documentazione tecnica a firma di tecnico competente in acustica ambientale dovrà asseverare il rispetto dei limiti di legge previsti e riportare le eventuali misure adottate per conseguire tale rispetto;
- la Ditta resti impegnata ad adottare ogni accorgimento utile, anche di carattere gestionale, al fine di evitare fenomeni di inquinamento delle matrici ambientali nonché qualsivoglia fastidio e/o nocumento al vicinato;

PRESO ATTO, altresì, che il Comune di Ari, a seguito dei pareri favorevoli con prescrizioni rilasciati dall'ARTA Distretto di Chieti e dal Dipartimento di Prevenzione della Asl Lanciano-Vasto Chieti, di cui alle note su richiamate e del giudizio favorevole all'esclusione dalla procedura di V.I.A del CCR-VIA dell'11.12.2013, alla luce della richiesta della Ditta di riformulare il parere di diniego espresso con nota prot. n. 2063 del 21.07.2014, ha rilasciato, con nota prot. n. 3538 del 12.12.2014, acquisita al prot. regionale n. RA/335742 del 17.12.2014, **parere favorevole** all'istanza di autorizzazione, esclusivamente per quanto di competenza;

DATO ATTO pertanto che alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano acquisiti ulteriori pareri da parte delle Amministrazioni coinvolte nel presente procedimento, a fronte di puntuale e regolare svolgimento del procedimento istruttorio di che trattasi, nel corso del quale gli inviti alle Conferenze dei Servizi e tutte le integrazioni progettuali risultano regolarmente inoltrate, rendendosi applicabili, pertanto, le disposizioni riportate all'art. 14 *ter* della L. n. 241/90 e s.m.i., ai sensi delle quali, valutate le specifiche risultanze delle conferenze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, si ritiene di adottare il presente provvedimento, sostitutivo a tutti gli effetti di ogni altra autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alle predette conferenze; per quanto sopra si considerano pertanto acquisiti gli assensi degli altri componenti la Conferenza dei Servizi; si precisa tuttavia che il perfezionamento delle procedure relative alla applicazione del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. – Testo Unico per l'Edilizia – risulta in capo alla Ditta beneficiaria del presente provvedimento, di stretta competenza del Comune e non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.; in conseguenza di quanto sopra si prescrive alla Ditta di esibire la documentazione comprovante la regolarità della realizzazione delle opere strutturali e di quanto altro realizzato, in conformità al progetto che qui si approva, all'atto della comunicazione di avvio delle operazioni di gestione dell'impianto;

RITENUTO pertanto, di procedere nel senso sopra descritto, anche al fine di assicurare, per quanto di competenza, il rispetto dei termini previsti dalla legge e non arrecare situazioni negative in relazione all'iniziativa di carattere industriale ed occupazionale;

RICHIAMATA la recente modifica al "Codice Antimafia" di cui al D. Lgs. 159/2011, in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.Lgs. 15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;

RICHIAMATA altresì, la Circolare del Ministero dell'Interno prot.n. 11001/119/20 dell'8 febbraio 2013, con la quale si inviano alle Autorità governative locali prime indicazioni interpretative in ordine alla applicazione, delle nuove disposizioni introdotte dal citato D. Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, a far data dal 13.02.2013;

RILEVATO che al punto 7) della Circolare del Ministero dell'Interno "Aspetti di diritto intertemporale", si forniscono alcune indicazioni in merito alla disciplina regolatrice dei procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore delle

norme dettate dal Codice Antimafia (13 febbraio 2013); nella Circolare si riporta che, per pacifica giurisprudenza, in caso di successione di leggi nel tempo, ove manchi una statuizione particolare, al procedimento amministrativo si applica il principio *tempus regit actum*, e, fatta salva l'applicazione delle nuove disposizioni di legge solo per l'avvenire, la legittimità di un provvedimento va verificata alla stregua delle norme vigenti al momento della sua adozione, facendo peraltro salve le fasi istruttorie già concluse;

VISTA la L.R. 1° ottobre 2013, n. 31, avente per oggetto "*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013*";

DATO ATTO che con nota del 10.07.2014, acquisita al prot. regionale n. RA/187887 del 11.07.2014, la Ditta ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dichiarando la non sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n- 159/2011, in materia di antimafia;

CONSIDERATO che, a seguito degli accertamenti previsti dalla suddetta normativa, nei confronti della Ditta e del suo Legale Rappresentante, la Prefettura di Chieti, con nota prot. n. 26237/9B.1.S/Area 1°, acquisita al prot. regionale n. RA/222761 del 22.08.2014, ha comunicato che non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto in merito all'acquisizione della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 67 della richiamata norma in materia;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazioni resa ai sensi della DGR n. 1227 del 29.11.2007, allegata alla nota su richiamata del 10.07.2014;

RICHIAMATE le disposizioni del DPR 7 settembre 2010, n. 160, art. 2, in ordine alle iniziative che abbiano ad oggetto la realizzazione e l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, secondo le quali dette iniziative imprenditoriali devono obbligatoriamente essere inoltrate ai competenti SS.UU.AA.PP., al fine di consentire l'esercizio delle funzioni ad essi assegnate;

CONSIDERATO che l'istanza formulata dalla Ditta indicata in oggetto deve essere inquadrata nell'ambito delle funzioni del SUAP territorialmente competente, così come stabilito all'art. 4 del suddetto DPR e che altresì, nello spirito di agevolare e snellire le procedure amministrative relative a quanto indicato in oggetto, si è ritenuto, tuttavia, di avviare la fase istruttoria e completare tutto l'iter procedimentale, rimandando al competente SUAP ogni iniziativa di propria competenza;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione prodotta dalla Ditta EUROFIN AUTODEMOLIZIONI Srl, dalle risultanze dell'istruttoria e dalla lettura dei pareri acquisiti nel corso del procedimento, non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta dalla predetta Società, essendo stati esaminati tutti gli elementi concreti atti a dare prova della idoneità della proposta progettuale, ed avendo proceduto nella valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti;

RITENUTO di procedere al rilascio di apposita autorizzazione conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la Legge 7.08.1990 n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*";

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

- 1) **di FARE PROPRIE** le determinazioni della Conferenza dei Servizi del 22.07.2014 e i contenuti dei successivi pareri pervenuti allo scrivente Servizio da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria

Lanciano-Vasto-Chieti, con nota prot. n. 831 del 26.11.2014 e del Comune di Ari, con nota prot. n. 3538 del 12.12.2014;

- 2) di **APPROVARE**, ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 e s.m.i., dell'art. 45 della Legge Regionale 19.12.2007 n. 45 e s.m.i. e del D.Lgs 209/203 e s.m.i., il progetto presentato dalla Ditta **EUROFIN AUTODEMOLIZIONI S.r.l. – C.da Val di Foro, s.n.c. – 66010 ARI (CH), P.I. n. 02373380696** per la realizzazione e gestione di un impianto di demolizione di autoveicoli fuori uso, trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, messa in riserva, deposito, ricondizionamento, raggruppamento preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, da ubicare in in località Val di Foro s.n.c., Zona ind. le del Comune di Ari (CH), foglio catastale n. 1 del Comune di Ari, p.lle nn. 4075, 4079, 4085 e 4091 (superficie catastale complessiva pari a mq. 4.758 circa), fasi gestionali di cui all'allegato C della parte IV del T.U.A. **R3/R4/R12/R13/D13/D14/D15**;
- 3) di **AUTORIZZARE** la Ditta di cui sopra alla realizzazione ed alla gestione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dell'art. 45 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. e del D.Lgs 209/203 e s.m.i. nonché ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera, dell'impianto di cui al precedente punto 2), presso il quale possono essere avviati i CER indicati nell'allegato parte integrante e sostanziale "A", alle condizioni e prescrizioni in esso contenute, per una capacità annua complessiva pari a:

ATTIVITA' DI AUTODEMOLIZIONE

2.200 tonn/anno di rifiuti non pericolosi per una capacità istantanea di **36** tonnellate;

1.100 tonn/anno di rifiuti pericolosi, per una capacità istantanea di **12** tonnellate;

ATTIVITA' DI STOCCAGGIO

84.500 tonn/anno di rifiuti non pericolosi per una capacità istantanea di **12.475** tonnellate;

8.200 tonn/anno di rifiuti pericolosi, per una capacità istantanea di **413** tonnellate;

- 4) di **STABILIRE** che l'autorizzazione indicata al precedente punto 3) è condizionata al rispetto delle condizioni stabilite negli elaborati progettuali esaminati nel corso del procedimento istruttorio, sopra indicati, e alle condizioni e prescrizioni riportate nel predetto allegato "A", ed alle seguenti condizioni:

4. 1 Prescrizioni di cui al giudizio CCR-VIA n. 2324 del 11.12.2013

4.1.1 Effettuare le lavorazioni con le porte e le finestre del capannone ben chiuse, al fine di assicurare il rispetto delle condizioni di utilizzo delle sorgenti sonore previste nel documento previsionale di impatto acustico;

4.1.2 Effettuare un monitoraggio fonometrico post operam con verifica del rispetto dei valori limite applicabili;

4.1.3 Prevedere un monitoraggio delle acque sotterranee le cui modalità dovranno essere concordate in fase di Conferenza dei Servizi in sede di autorizzazione finale;

4.1.4 Assicurare il contenimento delle emissioni diffuse;

4. 2 Prescrizioni di cui alla nota prot. n. 831 del 26.11.2014 del Dipartimento di prevenzione ASL Lanciano-Vasto-Chieti

4.2.1 sussistenza delle infrastrutture primarie ai sensi dell'art. 13 della L. 10/77 ed in particolare per quanto attiene alla presenza di idoneo sistema pubblico di convogliamento e trattamento dei reflui fognari ove dovranno essere immessi i reflui domestici derivanti dall'attività nonché le acque di prima pioggia adeguatamente trattate;

4.2.2 l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dovrà essere conforme alle disposizioni di cui alla L.R. 31/2010;

4.2.3 restino fermi gli impegni assunti e le relative precisazioni contenute nella relazione tecnica a firma del Geom. D'Ortona Aurelio ed in particolare per quanto attiene all'impegno ad adottare un idoneo impianto di ventilazione che dovrà comunque assicurare adeguati valori microclimatici interni alla struttura ed essere rispondente alle norme tecniche applicabili;

4.2.4 entro un massimo di trenta giorni dall'inizio dell'attività dovrà essere effettuato un "collaudo acustico" dell'impianto così come previsto dalla L.R. 23/07; la relativa documentazione tecnica a firma di

tecnico competente in acustica ambientale dovrà asseverare il rispetto dei limiti di legge previsti e riportare le eventuali misure adottate per conseguire tale rispetto;

4.3.4 la Ditta resti impegnata ad adottare ogni accorgimento utile, anche di carattere gestionale, al fine di evitare fenomeni di inquinamento delle matrici ambientali nonché qualsivoglia fastidio e/o nocumento al vicinato;

4.4 adempimenti previsti dal D.M. 11.04.2011, n. 82, avente per oggetto: *“Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale”*, (G.U. 8 giugno 2011, n. 131) che, in attuazione dell'articolo 228 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., detta tempi e modalità concrete di funzionamento del nuovo sistema di gestione dei pneumatici;

4.5 adempimenti previsti dalla norma UNI CEN/TS 14243 dell'aprile 2010 avente per oggetto: *“Materiali prodotti da pneumatici fuori uso – Specifiche delle categorie basate sulle dimensioni e impurità e metodi per la determinazione delle loro dimensioni e impurità”*, con le quali si definiscono tutte le fasi del processo di trattamento degli PFU e le specifiche tecniche dei materiali che esitano dalle stesse;

4.6 adempimenti di cui al D.M. 09.01.2003, *“Esclusione dei pneumatici ricostruibili dall'elenco dei rifiuti non pericolosi”* (G.U. 18.01.2003, n. 14);

4.7 adempimenti previsti dalla normativa in materia di gestione di pile ed accumulatori di cui al D. Lgs. 20.11.2008, n. 188 e al D.M. 24.01.2011, n. 20;

4.8 adempimenti previsti dall'art. 216-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., con il quale si dettano disposizioni in ordine alla gestione di rifiuti costituiti da oli usati;

4.9 adempimenti previsti dal D.Lgs 25 luglio 2005, n. 151 *“Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”* e s.m.i., e il successivo D.Lgs. 14.03.2014, n. 49 che ha introdotto nuove disposizioni in materia;

4.10 adempimenti previsti dai DD.MM. 5 febbraio 1998 e s.m.i., concernente disposizioni in materia di avvio a recupero di rifiuti speciali non pericolosi, e 12 giugno 2002, n. 161, recante norme per il l'avvio a recupero dei rifiuti speciali pericolosi, attraverso il ricorso alle procedure semplificate previste dalla legge;

- 5) di **STABILIRE** che l'autorizzazione di cui al precedente punto 3), è concessa per un periodo di **10 anni (dieci)** dalla data di notifica del presente provvedimento, per il tramite del competente SUAP, ed è comprensiva sia della fase di realizzazione che di gestione dell'impianto;
- 6) di **PRECISARE** che l'autorizzazione di cui al precedente punto 3), è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i., su istanza motivata da parte della Ditta interessata;
- 7) di **STABILIRE** che l'esercizio dell'impianto, è preceduto dall'invio allo scrivente Servizio della seguente documentazione:
 - documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie in conformità a quanto stabilito nel seguente punto 14);
 - comunicazione alla quale deve essere allegata un dichiarazione del Direttore dei Lavori contenente:
 - l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
 - l'avvenuta effettuazione con esito positivo della verifica di idoneità funzionale;
 - il nominativo del Responsabile della gestione dell'impianto, in possesso di idonee e documentate conoscenze tecniche;
 - data di avvio dell'impianto;
 - documentazione comprovante il regolare adempimento alle procedure di cui al D.P.R. n. 380/2001, certificato di agibilità dell'impianto, reso dall'Autorità Competente ai sensi delle vigenti normative in materia;
 - copia della autorizzazione prevista dal D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i. in materia di antincendio e predisposizione di presidi di protezione così come richiesti dalla medesima normativa;
 - copia della istanza di cancellazione dal RIP Provinciale, indirizzata alla Provincia di Chieti;
- 8) di **DISPORRE** che **entro 180 giorni (centottanta)** dalla comunicazione di avvio dell'impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, la Ditta interessata presenti il certificato di collaudo dell'impianto. Detto certificato deve attestare, tra l'altro, in funzione anche della tipologia di impianto:
 - la conformità dell'impianto realizzato con il progetto a suo tempo approvato;

- la funzionalità dei sistemi di stoccaggio e dei processi di smaltimento e recupero, in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da smaltire;
 - l'idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche dell'impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
 - il regolare funzionamento dell'impianto nel suo complesso a regime di minima e di massima potenzialità;
 - l'idoneità dell'impianto a garantire il rispetto dei limiti di legge ovvero di quelli prescritti come condizione nel provvedimento di approvazione;
 - la predisposizione e l'attuazione delle attività di monitoraggio, di controllo previste nell'allegato parere ARTA Abruzzo;
- 9) di **PRESCRIVERE** che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
- 10) di **PRECISARE** che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
- 11) di **RICHIAMARE** la Ditta interessata al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti*) e dell'art. 190 (*Registro di carico e scarico*) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di CHIETI ed all'ARTA - Distretto Provinciale di CHIETI di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11.10.2010;
- 12) di **RICHIAMARE** la Ditta all'osservanza degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalle vigenti normative che regolano il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.), come disciplinato dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 e s.m.i., di conversione del D.L. n. 150/2013;
- 13) di **DARE ATTO** che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 45, comma 16) della Legge Regionale 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.;
- 14) di **OBBLIGARE** la Ditta beneficiaria del presente provvedimento, a prestare prima dell'avvio dell'impianto adeguate garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 790/2007 e s.m.i.; per tutta la durata delle operazioni di cantiere necessarie alla realizzazione dell'impianto, la Ditta sia munita di adeguata polizza assicurativa a tutela di terzi, per eventuali danni derivanti dalla realizzazione delle opere e di quanto altro ad esse connesso;
- 15) di **STABILIRE** che, in relazione al vigente quadro normativo concernente la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo, in particolare gli artt.li 184-bis, 185 e 186 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e il D.M. 10 agosto 2012, n. 161, art. 5, nel caso in cui, nella fase di realizzazione dell'impianto, siano previsti movimenti di terra ancorché di modesta entità e che i predetti materiali da scavo derivanti dalla realizzazione dell'opera siano utilizzati nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi, almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori, la Ditta è tenuta a presentare il "*Piano di utilizzo*" previsto all'art. 5 del citato D.M. n. 161/2012, redatto conformemente all'Allegato 5 dello stesso;
- 16) di **FARE SALVE** eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; si precisa in tal senso che la presente autorizzazione viene rilasciata nei limiti di quanto disposto dalle vigenti normative in campo ambientale e che, gli ulteriori provvedimenti di natura edilizia e di igiene e sanità, da emanarsi da parte delle

competenti Autorità, devono essere richiesti e/o acquisiti successivamente al rilascio della presente autorizzazione; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

17) di FARE SALVI, altresì, i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29.11.2007, n. 1227 e dell'esito della verifica della comunicazione antimafia ai sensi del D.Lgs 159/2011 s.m.i.;

18) di PRESCRIVERE che il titolare e/o gestore dell'impianto, nel momento del conferimento dei rifiuti, ha l'obbligo di effettuare i seguenti adempimenti:

- a) accertare che il conferitore sia munito di regolare iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;
- b) in caso di conferimenti effettuati da parte di privati cittadini: i rifiuti possono essere accettati nei limiti quantitativi e nelle frequenze direttamente connesse alla normale attività domestica e, comunque, nel rispetto del Regolamento di igiene urbana del Comune ove ha sede l'impianto;
- c) i conferimenti di rifiuti effettuati dai soggetti di cui alla tipologia prevista dall'art. 266, comma 5, D.Lgs 152/2006 s.m.i., possono avvenire esclusivamente per le tipologie riconducibili alla propria attività di commercio ambulante.

Nei casi di cui alle lettere b), c) il gestore dell'impianto, laddove vengano accettati i conferimenti di rifiuti, ha l'obbligo di annotare nel registro di carico e scarico le seguenti informazioni: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale del soggetto trasportatore, descrizione del rifiuto, luogo di produzione del rifiuto, indicazione del mezzo e della targa con il quale il rifiuto è stato trasportato. In caso di conferimenti anomali il titolare e/o gestore dell'impianto ha altresì l'obbligo di segnalare le predette irregolarità agli Organi di Controllo competenti per territorio;

19) di REDIGERE il presente provvedimento in n. 2 originali, di cui un esemplare viene notificato ai sensi di legge, presso la sede legale della Ditta, a cura del competente SUAP;


20) di TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Ari (CH), all'Amministrazione Provinciale di Chieti, all'A.R.T.A. – Sede Centrale di PESCARA ed all'A.R.T.A. - Distretto Provinciale di Chieti;

21) di TRASMETTERE altresì, ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;


22) di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

L'Estensore
(Marco Famoso)



Il Responsabile dell'Ufficio
(Marco Famoso)



Il Dirigente del Servizio
(Ing. Gianfranco Piselli)

